



Comune di Montagano

Provincia di Campobasso

COPIA

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Numero **18** del **24-07-15**

Oggetto: Regolamento IUC - Modifica ed integrazione - Approvazione

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **18:30**, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARIANO GIUSEPPANTONIO	P	GENOVA FRANCESCA	P
CUCARO FRANCESCO	P	PETRONE LIVIA	P
VALENTE ROBERTO	P	TULLO GIUSEPPE	P
PRIMIANO FRANCESCA	P	GALUPPO GIUSEPPE	P
MUCCINO LORENZO	P	TOMASSO NICOLA	A
GALUPPO LUCA	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti n. 10 Assenti n. 1.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Ramunni Ciro con funzioni consultive

e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Signor MARIANO GIUSEPPANTONIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. _____ dell'ordine del giorno.

ALLE ORE 19,05 ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE TOMASSO. PRESENTI TUTTI ED UNDICI I CONSIGLIERI COMUNALI, COMPRESO IL SINDACO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 09/069/2014 ad oggetto: “approvazione regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta comunale unica, I.U.C., nelle sue componenti IMU, TASI e TARI;

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima e precisamente:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI).

CONSIDERATO che si rende necessario approvare delle modifiche al regolamento I.U.C. componente IMU E TARI attualmente in vigore;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 24.12.2015 che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO quindi necessario apportare modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica comunale, nella parte relativa all’applicazione della TARI, adottato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n.36 del 09/09/2014 intervenendo sui seguenti punti:

- a) articolo 5 ed articolo 16 della componente IMU;
- b) articoli 18, 24, 26, 27 e 28;

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS 267/2000 - TUEL, nonché parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446;

VISTI:

- lo statuto comunale;
- il TUEL n.267/2000;

UDITI i seguenti interventi:

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 8 astenuti n 1 (Tomasso) contrari n 2 (Tullo e Giuseppe Galuppo)

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale – i.u.c. approvato con deliberazione del c.c. n. 36 del 9/9/2014 adottato ai sensi dell'art. 52 del dpr 446/1997;

Componente IMU

Art. 5- il punto 6 è così modificato:

“ E’, altresì, assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato, come risultante da contratto registrato o da comunicazione resa ai sensi dell’art. 16 del regolamento, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L’agevolazione di cui al periodo precedente opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 16 Comunicazione dell'imposta municipale propria

1. Ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale disposta dai commi 5 e 6 dell’articolo 5 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune, allegando l’eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d’ufficio. La comunicazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, deve essere effettuata, a pena di decadenza del beneficio dell’equiparazione all’abitazione principale, entro il termine previsto per il versamento della prima rata dell’anno di riferimento, solo per l’anno d’imposta 2015 entro il 16 dicembre 2015 . La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni delle condizioni da cui consegue la perdita del beneficio dell’equiparazione all’abitazione principale.

Componente TARI

Art. 18 Presupposto della tassa sui rifiuti

Testo modificato

7) Le condizioni di esclusione di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità od inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l’esercizio delle attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 24 “Costo di gestione

Testo modificato

3. “E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.””

Art. 26 “Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche”

Testo modificato

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali; sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell’abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell’anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti l’utenza domestica, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

2. La disposizione prevista dal comma precedente si applica, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l’occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.

3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

4. Per le abitazioni tenute a disposizione, il tributo è dovuto per intero con assimilazione ad una (1) unità del numero degli occupanti nei seguenti casi:

a) cittadini residenti;

b) cittadini non residenti;

c) cittadini residenti all’estero;

d) soggetti diversi da persone fisiche;

5. Per le utenze domestiche occupate da non residenti il numero degli occupanti da considerare ai fini dell’applicazione del tributo è quello effettivo accertato dall’ufficio di polizia municipale.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

Art. 27- “Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio” è così modificato:

Testo modificato

1. Per le utenze ubicate in aree non raggiunte dal servizio di raccolta rifiuti la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% a seguito di richiesta dell’interessato.

2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del **20** per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

3 Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano limitatamente al periodo dell’anno per il quale è stato accertato il verificarsi della situazione descritta.

Art.28 “Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso”

Testo modificato

1. Alle abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e risultanti anagraficamente con unico occupante, la tariffa si applica in misura ridotta del 20% sia nella parte fissa che nella parte variabile.

2. La predetta riduzione viene concessa dall’Ufficio competente a seguito di istanza dell’interessato, debitamente documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza delle condizioni suddette.

3. Per le utenze non domestiche la tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o

atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la Scia. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate. La riduzione cessa la sua efficacia alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

2. di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale – IUC componente IMU e TARI dando atto che il regolamento si compone di n. 55 articoli;
3. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2015;
4. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale;
5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. di pubblicare altresì le modifiche apportate al regolamento:
 - sul sito internet del comune
 - all'albo pretorio on-line mediante avviso di deposito ai sensi art.7 dello statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere

Con separata votazione , resa in forma palese, che riporta il seguente risultato: voti favorevoli n 8 contrari n 2 (Tullo e Giuseppe Galuppo) , astenuti n. 1 (Tomasso) ;

D I C H I A R A

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U.EE.LL.

PARERI DI CUI ALL'ART. 19 1° e 2° COMMA DEL T.U. N. 267/2000

VISTO: Si esprime parere Favorevole per la Regolarita' tecnica del presente atto.

Montagano, lì 11-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Caterina Francesco

VISTO: Si esprime parere Favorevole per la Regolarita' contabile del presente atto.

Montagano, lì 11-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Iannaccio1 Beatrice

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to MARIANO GIUSEPPANTONIO

Il Segretario
f.to Ramunni Ciro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. **321** Reg. Pubblicazione.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento delle pubblicazioni all'albo on line aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69*) dal giorno **05-08-15** per rimanervi per quindici giorni consecutivi fino al giorno **20-08-15**.

Montagano, lì **05-08-15**

Il Messo Comunale
f.to Paolo Iacovino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **24-07-15**

- S - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N. 267/2000*);

☐ poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (*Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. N. 267/2000*).

Montagano, lì _____

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Ramunni Ciro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Montagano, lì **05-08-15**

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAMUNNI CIRO